

Le Sintesi del Sole

06901

06901

Legge di Bilancio

Misure fiscali e sanatorie

I bonus bollette per le imprese crescono nel primo trimestre

Agevolazioni. Crediti d'imposta anche per i consumi da gennaio e marzo 2023: percentuali al 45% e 40%. L'aumento dei costi dell'energia deve essere di oltre il 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto a quello 2019

I tax credit per i primi tre mesi dell'anno potranno essere compensati in F24 fino al 31 dicembre

Luca Gaiani

Crediti di imposta energia e gas anche per le spese del primo trimestre 2023 e con percentuali in crescita. I commi da 2 a 9 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), estendono i tax credit energia e gas anche ai primi tre mesi del corrente anno a condizione che vi sia stato un incremento nei prezzi di oltre il 30% tra quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022. Le misure del bonus passano al 45% (imprese energivore, imprese gasivore e imprese non gasivore) e al 40% (imprese non energivore). Previste le consuete modalità di utilizzo, con termine al 31 dicembre 2023, e di cessione.

Tax credit al rialzo

La legge di Bilancio estende al primo trimestre 2023 i quattro bonus per le imprese che consumano energia elettrica e gas. Per usufruire dei nuovi crediti di imposta, è necessario che i costi unitari della materia energetica di riferimento (energia elettrica o gas a seconda dei casi) siano cresciuti, nella media dell'ultimo trimestre 2022, di oltre il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Per il primo trimestre 2023, sono previste le seguenti misure di credito di imposta. Le imprese energivore hanno diritto al 45% (comma 2 della legge 197/2022) dei costi sostenuti per la componente energetica, misura

in crescita rispetto al 40% degli ultimi tre mesi del 2022 e al 25% per il terzo trimestre dello stesso anno. Il bonus spetta anche per il costo dell'energia autoprodotta e autoconsumata.

Per le imprese non energivore (comma 3), aventi contatori di potenza non inferiore a 4,5kW, il tax credit del primo trimestre 2023 è invece del 35% (contro il 30% di ottobre, novembre e dicembre 2022 e il 15% del terzo trimestre 2022). Le imprese cosiddette gasivore (comprese nell'elenco, per l'anno 2023, redatto in forza del Dm 541/2021) il credito di imposta (comma 4) da applicare al costo del gas per usi energetici non termoelettrici, è pari al 45% (contro il 40% degli ultimi tre mesi 2022 e il 25% del terzo trimestre). Identica misura (comma 5) è concessa per i consumi di gas delle imprese non gasivore (contro 40% e 25% degli ultimi due trimestri del 2022).

Le imprese non energivore e non gasivore che utilizzano lo stesso fornitore nel primo trimestre 2023 e nel quarto trimestre 2022, rispetto a quello del quarto trimestre 2019, possono ottenere dal fornitore stesso, entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre, un prospetto con il calcolo del tax credit spettante.

Scadenza a dicembre 2023

L'utilizzo dei nuovi quattro gruppi di crediti del primo trimestre 2023 (per i quali verranno approvati i codici tributo) si effettua, come per i precedenti, esclusivamente in F24. Il termine ultimo per effettuare le compensazioni è fissato al 31 dicembre 2023. La compensazione di questi crediti non è soggetta a limiti di importo e i proventi sottostanti non concorrono alla

formazione del reddito (Ires e Irap).

Per i crediti del terzo e del quarto trimestre 2022, la scadenza per la compensazione è tuttora fissata al 30 giugno 2023, anche se il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti quater (Dl 176/2022), approvato in prima lettura dal Senato, porta questo termine al 30 settembre 2023. Dal 1° gennaio 2023, è invece cessata la possibilità di utilizzare in F24 i tax credit del primo e del secondo trimestre 2022 (risoluzione 81/E/2022).

I crediti del primo trimestre 2023 possono essere oggetto di cessione a soggetti che a loro volta possono utilizzarli in F24 entro la fine del 2023. La cessione deve riguardare il totale del credito del trimestre (distinguendo per tipologia di credito) ed essere attuata mediante comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate. Per la cessione è richiesto il visto di conformità. Il modello di comunicazione delle cessioni copre, a tutt'oggi, i crediti del terzo trimestre e del bimestre ottobre-novembre 2022 (manca dicembre 2022). Il termine per le cessioni è attualmente fissato al 21 giugno 2023, ma sarà ragionevolmente prorogato non appena entrerà in vigore la legge di conversione del decreto Aiuti quater.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

